



DETERMINAZIONE N. 008

DEL 30/01/2023

OGGETTO:	REVOCA PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 50% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) E COMUNQUE SINO AL 31.12.2022.
-----------------	--

IL RESPONSABILE AREA

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 13 del 27/12/2022 ad oggetto: "CONFERMA NOMINA RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AA.GG. NOMINA TITOLARE DI P.O. A DECORRERE DAL 01/01/2023 AL 30.06.2023";

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 110 del 23/06/2022 ad oggetto: "Adozione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024", recante la programmazione delle assunzioni da effettuare nel triennio di riferimento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 172 del 11/10/2022 ad oggetto: "ATTO DI INDIRIZZO RESPONSABILE AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI PER AVVIO PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 50% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) E COMUNQUE SINO AL 31.12.2022";

RILEVATO, altresì, che con la medesima deliberazione:

- Si è stabilito che la predetta procedura dovrà essere avviata nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.M. n. 093 del 13/09/2013 e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 99 – Modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato – Assunzioni stagionali;
- E' stato incaricato lo scrivente per gli adempimenti conseguenti, ivi inclusa la predisposizione degli atti necessari all'espletamento della procedura di che trattasi;

RICHIAMATI altresì:

- La propria precedente determinazione n. 147 del 12/10/2022 ad oggetto: "**INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 50% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) E COMUNQUE SINO AL 31.12.2022. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI SELEZIONE E MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**";
- La propria precedente determinazione n. 154 del 28/10/2022 ad oggetto: "**PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 50% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) E COMUNQUE SINO AL 31.12.2022. AMMISSIONI/ESCLUSIONE CANDIDATI ALLA PROVA SELETTIVA**";
- La propria precedente determinazione n. 174 del 14/11/2022 ad oggetto: "**PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 50% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) E COMUNQUE SINO AL 31.12.2022. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE**";

VISTI i verbali della Commissione Esaminatrice n. 01 del 22/11/2022 (Insediamento) e n. 02 del 12/12/2022 (Prova scritta);

RICHIAMATO il ricorso in autotutela presentato da alcuni candidati partecipanti alla procedura selettiva indicata in oggetto, acquisito al prot. n. 21777 del 20.12.2022, con il quale si richiede, tra gli altri, per le motivazioni espresse nel medesimo ricorso, "di voler annullare gli atti concorsuali sin qui prodotti dalla Commissione Giudicatrice, con esplicita richiesta al Responsabile dell'Area Segreteria AA.GG., quale Responsabile del Procedimento, di non procedere all'approvazione degli stessi".

RICHIAMATA la nota prot. 0022000 del 22.12.2022, con la quale lo scrivente Responsabile Area Segreteria AA.GG., nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, ha trasmesso alla Commissione Esaminatrice della procedura concorsuale di che in oggetto, per le determinazioni di competenza, il predetto ricorso in autotutela;

PRESO ATTO del contenuto del verbale della Commissione Esaminatrice n. 03 del 26/01/2023 ad oggetto: "Esame ricorso in autotutela prot. 21777 del 20.12.2022 – Determinazioni", con il quale:



“... tenuto conto dello spirare del termine ultimo (31/12/2022) per le conseguenti assunzioni da effettuare, rileva la necessità di accoglimento del ricorso in autotutela indicato in oggetto, in ragione delle motivazioni espresse dai ricorrenti, con particolare riferimento a quanto lamentato al suindicato punto 1);

ANNULLA il proprio precedente verbale n. 02 del 12.12.2022, ad oggetto: “ESPLETAMENTO - CORREZIONE E ABBINAMENTO PROVA SCRITTA AI CANDIDATI PARTECIPANTI”;

PROPONE al Responsabile del Procedimento di procedere alla revoca della procedura di che trattasi, tenuto conto dello spirare del termine ultimo (31/12/2022) per le conseguenti assunzioni da effettuare;

DEMANDA all'Amministrazione l'assunzione delle ulteriori e competenti determinazioni, ivi incluse l'eventuale rinnovazione per il corrente anno, della procedura di che trattasi.

RICHIAMATI:

- **l'art. 2, comma 3, ultimo periodo, del Bando di Selezione di che trattasi, disponente quanto segue:**
 3. “Inoltre, con provvedimento motivato, sarà possibile revocare il bando in qualsiasi momento del procedimento selettivo qualora vengano accertate oggettive ragioni di pubblico interesse, ovvero necessità di non procedere all'assunzione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, o in applicazione di disposizioni normative che impedissero in tutto o in parte l'assunzione di personale, o per altre cause debitamente motivate, senza che per i vincitori insorga alcuna pretesa o diritto”.
- **l'art. 10, comma 10 del Bando di Selezione di che trattasi, disponente quanto segue:**
 10. “È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”.
- **l'art. 21 quinquies, comma 1 della Legge 241/1990 rubricato “Revoca del Provvedimento”, disponente quanto segue:**
 1. ((Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario)), il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
- **la Sentenza TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 23 novembre 2022, n. 7249)** con la quale si ricorda che “la revoca o l'annullamento di un concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della P.A. che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (cfr., in tal senso, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 1° agosto 2011, n. 4554)”;

DATO ATTO, in particolare, che:

- con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o annullamento d'ufficio di un pubblico concorso, ciò richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva, qualificata e tutelata. costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003);
- viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo e giuridico, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento;
- in tali ipotesi al partecipante non spetta alcun risarcimento, né l'indennizzo di cui all'articolo 21-quinquies della legge 241/1990, in quanto la norma sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, con riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di concorso (Cons. Stato, sent. n. 2838/2013; Tar. Lazio Roma, sent. n. 6024/2012; Tar Campania Napoli. sent. n. 1646/2012);
- consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che: “...La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo



una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano al prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compreso il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13 dell L. 241/1990...." (Consiglio di Stato, sez. III°, sentenza 1/agosto/2011, n. 4554);

RIBADITO che, in ragione di quanto sopra evidenziato, non si è ancora provveduto l'approvazione dei verbali della Commissione Esaminatrice e della graduatoria finale, per cui un eventuale provvedimento di annullamento in via di autotutela nonchè la revoca per rivalutazione dell'interesse non ledono le posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici e alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo ed dell'attività degli uffici;

ACCERTATO, inoltre, che per il mutamento della situazione di fatto o di diritto scaturenti dallo spirare del termine ultimo (31/12/2022) autorizzato per le conseguenti assunzioni da effettuare, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più possibile la copertura dei posti messi a concorso per l'anno 2022;

ATTESO CHE la Commissione Esaminatrice, ha concluso i propri lavori, con le determinazioni sopra riportate;

ACCERTATO che, in ragione di quanto precede:

- Le operazioni concorsuali, con specifico riferimento all'espletamento della prova scritta, non si sono svolte regolarmente, nel rispetto del Bando di Selezione approvato con la precitata determinazione n. 147 del 12/10/2022;
- In relazione all'operato della Commissione Esaminatrice sono stati riscontrati alcuni elementi di irregolarità, non avendo la stessa proceduto all'assolvimento dei propri compiti nel rispetto delle previsioni del Bando di Selezione;

RILEVATO, quindi, che in ragione di quanto precede non si può procedere all'approvazione formale della graduatoria di merito formulata dalla Commissione Esaminatrice, così come previsto dall'art. 89, comma 1 del precitato Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, nonché dall'art. 09, comma 04 del Bando di Selezione di che trattasi;

RITENUTO, pertanto, avvalendosi di quanto previsto al precitato art. 2, comma 3, ultimo periodo, del Bando di Selezione di che in oggetto, nonché all'art. 21 quinquies, comma 1 della Legge 241/1990 rubricato "Revoca del Provvedimento", di procedere alla revoca della procedura selettiva di che trattasi, tenuto conto, altresì, dello spirare del termine ultimo (31/12/2022) per le conseguenti assunzioni da effettuare;

DATO ATTO CHE sulla proposta della presente determinazione sono stati espressi i pareri e le attestazioni previsti dall'articolo 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni, i cui esiti vengono inseriti nella presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

PER le ragioni indicate in premessa, tutte integralmente richiamate e che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990:

- 1) **REVOCARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies, comma 1 della Legge 241/1990 rubricato "Revoca del Provvedimento", sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione Esaminatrice (verbale n. 03 del 26/01/2023), nonchè dello spirare del termine ultimo (31/12/2022) per le conseguenti assunzioni da effettuare, la "PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE STAGIONALE DI N. 6 (SEI) AGENTI DI P.M. CAT. "C" A TEMPO PARZIALE AL 50% E DETERMINATO PER LA DURATA DI MESI 02 (DUE) E COMUNQUE SINO AL 31.12.2022" indetta con determinazione n. 147 del 12/10/2022;
- 2) **RITIRARE** ogni effetto/conseguenza della medesima determinazione n. 147 del 12/10/2022, confermando la caducazione di ogni altro atto connesso alla relativa procedura selettiva;
- 3) **DARE ATTO CHE** i predetti verbali, debitamente sottoscritti dal Presidente, dai Commissari e dal segretario verbalizzante, risultano depositati agli atti presso l'Area Segreteria AA.GG. di questo Comune;
- 4) **COMUNICARE** e trasmettere copia della presente determinazione, a valere quale notifica ad ogni effetto



Comune di Cariati

Provincia di Cosenza

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

P.zza R. Trento
87062 CARIATI (CS)
Tel. 0983.9402213
www.comune.cariati.cs.it
pec: protocollo.cariati@asmepec.it

di legge:

- a ciascun concorrente partecipante alla procedura selettiva indicata in oggetto;
- ai componenti della Commissione Esaminatrice nominata con determinazione n. 174 del 14/11/2022;

5) DARE ATTO CHE:

- Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche, relativamente all'adozione del presente atto amministrativo, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla vigente normativa per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;
- La presente determinazione diventa esecutiva dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario previsto dall'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni;
- La presente determinazione sarà pubblicata nell'Albo Pretorio Online ai fini della generale conoscenza;
- Successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- Il Responsabile del Procedimento, individuato nello scrivente Responsabile dell'Area Segreteria AA.GG. provvederà a tutti gli adempimenti necessari e consequenziali al presente atto amministrativo;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per quanto di competenza all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, e,p.c. al Sindaco e al Segretario Comunale.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Calabria nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica o comunicazione individuale, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio Online del Comune.



**IL RESPONSABILE AREA
SEGRETERIA AA.GG.
Cataldo RUSSO**